



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

## **REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI ESTERNI DEI PROFESSORI E RICERCATORI**

*Emanato con Decreto 22 settembre 2015, n. 754*

*Ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale 5 dicembre 2022, n. 1196*

*Entrato in vigore il 6 dicembre 2022*



### **UFFICIO CARRIERE DOCENTI**

Via Ravasi, n° 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 21 9185, 9186, 9187, 9188, 9189

Email [carriere.docenti@uninsubria.it](mailto:carriere.docenti@uninsubria.it) PEC [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it)

Web [www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it)

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

*Chiaramente Insubria!*

Piano III  
Uff. 3.044.0



**REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI ESTERNI  
DEI PROFESSORI E RICERCATORI**

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione e disposizioni comuni.....	3
Art. 2 - Doveri di affiliazione .....	4
Art. 3 - Attività incompatibili sia in regime di tempo pieno che definito .....	4
Art. 4 - Ulteriori attività incompatibili per il personale in regime di tempo pieno .....	5
Art. 5 - Attività compatibili e liberamente esercitabili.....	5
Art. 6 - Attività compatibili soggette ad autorizzazione.....	6
Art. 7 - Professori e ricercatori a tempo definito .....	8
Art. 8 - Criteri e procedura per il rilascio dell'autorizzazione.....	8
Art. 9 - Attività soggette all'obbligo di comunicazione .....	9
Art. 10 - Obbligo di comunicazione dei compensi a carico della finanza pubblica.....	9
Art. 11 - Controlli e sanzioni .....	9
Art. 12 - Obblighi di Ateneo di comunicazione e pubblicazione .....	10
Art. 13 - Norme finali.....	10



### **Art. 1 - Ambito di applicazione e disposizioni comuni**

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto delle disposizioni in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori ridefinite dall'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del Codice etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria: testo unificato.
2. Il presente Regolamento disciplina le attività compatibili ed incompatibili dei professori e dei ricercatori anche a tempo determinato, i criteri per lo svolgimento di incarichi retribuiti e gratuiti, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, conferiti da soggetti pubblici o privati, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni preventive allo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti.
3. Le attività compatibili di cui al presente Regolamento devono essere svolte dai professori e ricercatori in quanto esperti del proprio campo disciplinare purché non si determinino situazioni concorrenziali o di conflitto, anche potenziale, con l'interesse dell'Ateneo e a condizione che l'attività extraistituzionale non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate ai professori e ricercatori dall'Ateneo stesso.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382<sup>1</sup> in materia di aspettativa ed inosservanza del regime di incompatibilità.
5. Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, resta ferma la disciplina delle incompatibilità per tutti i dipendenti pubblici dettata dagli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
6. Il presente Regolamento non si applica ai professori e ricercatori dell'area medica convenzionati, ai fini assistenziali, con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale limitatamente allo svolgimento di attività libero-professionale per la quale resta ferma la normativa specifica in materia.
7. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a. Attività di consulenza: la prestazione d'opera intellettuale, strettamente personale, resa in qualità di esperto della materia, in totale autonomia rispetto al committente, su una questione o un problema determinato che, di norma, si conclude con il rilascio di un parere, di una relazione o di uno studio;
  - b. Attività libero-professionali: le attività non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, prestate a favore di terzi che presuppongano l'iscrizione ad albi professionali o che abbiano il carattere della abitudine, sistematicità e continuità;
  - c. Collaborazione scientifica: l'attività di cooperazione e collaborazione prestata in qualità di esperto della materia, dell'ambito di comitati scientifici o programmi di cooperazione scientifica;
  - d. Funzioni didattiche: assunzione di insegnamenti ufficiali/integrativi nell'ambito di corsi o moduli didattici presso altre Università o Istituti di formazione pubblici o privati, italiani o esteri;
  - e. Funzioni di ricerca: l'assunzione, per conto e presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro, di compiti nell'ambito della ricerca, di incarichi di associazione alle attività scientifico-tecniche, nonché di compiti in qualità di responsabile, referente, associato o componente di progetti e/o programmi di ricerca;

---

<sup>1</sup> Art. 13 – aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità;

Art. 14 – aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione;

Art. 15 – inosservanza del regime delle incompatibilità.



- f. Docenza occasionale: svolgimento di lezioni e seminari, di carattere occasionale, non configurabili come insegnamenti nell'ambito di corsi o moduli didattici, conferiti da soggetti privati e pubblici diversi dall'Università degli Studi dell'Insubria;
- g. Attività di referaggio: la selezione degli articoli o dei progetti di ricerca effettuata attraverso una valutazione esperta eseguita da specialisti del settore, per verificarne l'idoneità alla pubblicazione scientifica su riviste specializzate o, nel caso di progetti, al finanziamento o all'approvazione degli stessi;
- h. Attività di valutazione: il complesso di azioni, o l'esito di queste, finalizzate all'espressione di un giudizio, più o meno articolato, sulle attività o sui risultati della ricerca scientifica e/o delle attività svolte nell'ambito dei progetti di ricerca/sviluppo o sulle competenze tecniche e scientifiche di un soggetto o sulla sua idoneità a ricoprire un ruolo o una funzione;
- i. Si ha un conflitto di interessi ogni volta che una serie di circostanze determina il rischio, reale o potenziale, che un'azione o un pregiudizio professionale riguardante un interesse primario dell'Università sia inopportuno influenzato da un interesse secondario di natura privata;
- j. Attività connotata da caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità: attività svolta in maniera assidua, ripetitiva, continuativa, costante nel tempo in maniera tale da interferire sull'attività ordinaria e caratterizzata da regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti.

## **Art. 2 - Doveri di affiliazione**

1. I professori e i ricercatori sono tenuti ad indicare l'affiliazione all'Ateneo nelle pubblicazioni scientifiche, nelle relazioni a conferenze, workshop, progetti e programmi di ricerca svolti a qualunque titolo;
2. L'affiliazione all'Ateneo è comunque obbligatoria nell'esercizio di qualsiasi attività svolta in relazione al ruolo universitario ricoperto.

## **Art. 3 - Attività incompatibili sia in regime di tempo pieno che definito**

1. I professori e ricercatori, indipendentemente dal regime di impegno prescelto a tempo pieno o a tempo definito, non possono svolgere:
  - a. l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. n. 297/1999, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nel rispetto dei limiti temporali e delle modalità definite dal Regolamento di Ateneo in materia ed in società cooperative ai sensi degli articoli 60 e 61 del D.P.R. n. 3/1957;
  - b. l'assunzione di impieghi, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del D.P.R. n. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010;
  - c. l'assunzione di cariche gestionali in società aventi scopo di lucro (Presidente, Direttore Generale, Amministratore unico o delegato, Consigliere di amministrazione con deleghe);
  - d. la partecipazione a società di persone (S.n.c., S.a.s., S.s.) con l'esclusione dei casi in cui la responsabilità di socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società stessa, come nel caso di socio accomandante nelle società in accomandita semplice (S.a.s.) e di socio con limitazione di responsabilità ex art. 2267 del codice civile nella società semplice (S.s.); risulta, invece, compatibile con la partecipazione quale socio a società di capitali, aventi fini di lucro, purché la stessa non comporti l'assunzione di cariche gestionali e purché la partecipazione azionaria non si ponga in posizione di controllo.



- e. l'esercizio di attività artigianale ed agricola di tipo imprenditoriale. È consentita la partecipazione in società agricole a conduzione familiare purché l'impegno risulti modesto, non abituale e continuato;
  - f. l'attività di amministratore di condomini esercitata in modo continuativo e a scopo di lucro;
  - g. le attività e gli incarichi, inclusi quelli liberamente esercitabili, che possano arrecare pregiudizio all'espletamento delle attività istituzionali o al prestigio e all'immagine dell'Università, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il personale è a conoscenza per ragioni d'ufficio e in ogni altro caso di conflitto di interesse rilevante tra attività istituzionale e attività esterna ai propri doveri d'ufficio;
  - h. le attività che presuppongono l'utilizzo di mezzi, beni ed attrezzature di proprietà o in uso dell'Ateneo e di cui si dispone per ragioni d'ufficio, o che si svolgono nei locali dell'Università, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato nell'ambito delle norme o richiesta dalla natura dell'incarico conferito dall'Ateneo, ovvero che diano luogo a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo.
  - i. attività formativa, didattica e di assistenza e supporto finalizzata alla preparazione, al superamento di esami universitari ed alla redazione di tesi a favore di società, enti ed organismi esterni all'Ateneo che prestino servizi a pagamento agli studenti;
  - j. l'assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie in cui l'Ateneo sia controparte o controinteressato a qualsiasi titolo, nonché di incarichi in qualità di consulente tecnico di parte in contenziosi avverso l'Ateneo.
2. Qualora lo svolgimento dell'attività diventi successivamente incompatibile con i doveri istituzionali, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione all'Università e contestualmente a cessarne lo svolgimento.

#### **Art. 4 - Ulteriori attività incompatibili per il personale in regime di tempo pieno**

1. I professori e ricercatori a tempo pieno non possono svolgere attività libero professionali a favore di terzi che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali<sup>2</sup> o attività a qualunque titolo che abbiano il carattere dell'abitudine, sistematicità e continuità.
2. I professori e ricercatori a tempo pieno non possono svolgere a favore di soggetti privati o pubblici, incluso l'ente di appartenenza, prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza e della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. lgs. n. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*", in quanto attività per la quale è richiesta l'iscrizione all'albo generale professionale.

#### **Art. 5 - Attività compatibili e liberamente esercitabili**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del presente Regolamento, è possibile svolgere, anche con retribuzione, senza necessità di autorizzazione e nel rispetto di quanto previsto ai successivi articoli 9 e 10 del presente Regolamento, le seguenti attività:
  - a. valutazione e referaggio;

---

<sup>2</sup> I professori e i ricercatori a tempo pieno possono iscriversi all'"elenco speciale docenti e ricercatori" dell'Albo degli avvocati, fermo restando il divieto di cui all'art. 11, comma 1 lettera a), del D.P.R. n. 382/1980 e dell'art. 6, comma 9 ultimo periodo, della Legge n. 240/2010.



- b. partecipazione a conferenze, convegni e seminari anche in qualità di relatore;
  - c. lezioni universitarie e docenza, anche conferita da soggetti privati, di carattere occasionale, non configurabili come insegnamenti nell'ambito di corsi o moduli didattici;
  - d. collaborazione scientifica e di consulenza non costituente esercizio di attività libero professionale, resa in qualità di esperto della materia, in quanto studioso della relativa disciplina e mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi, nelle tematiche connesse al proprio ambito disciplinare. Rientra in tale categoria la collaborazione in qualità di esperto in consigli scientifici o "advisory boards", la consulenza per la formulazione di pareri tecnici o scientifici, di pareri su attività progettuali, la predisposizione di studi di fattibilità;
  - e. comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  - f. perizie e consulenze tecniche d'ufficio richieste o conferite dall'Autorità Giudiziaria ovvero funzioni di commissario *ad acta* nominato dall'Autorità Giudiziaria;
  - g. partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale (comitati tecnici, commissioni ministeriali, di concorso, di gara etc.);
  - h. partecipazione a commissioni di concorso per le quali la presenza sia prevista da norme statali o costituisca obbligo istituzionale;
  - i. utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
  - j. incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate;
  - k. incarichi per lo svolgimento dei quali il professore o ricercatore è collocato in aspettativa, comando o fuori ruolo;
  - l. incarichi per formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
  - m. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse o in aspettativa non retribuita;
  - n. esercizio di cariche sociali in società, consorzi, fondazioni o associazioni controllate o partecipate dall'Università o che siano emanazione della stessa, qualora l'incarico sia conferito dall'Università o sia svolto in rappresentanza della stessa;
  - o. attività di carattere artistico o sportive, purché non svolte a titolo professionale, e attività presso enti e associazioni senza scopo di lucro quali, a titolo meramente esemplificativo attività di volontariato, sportive, ricreative, artistiche e culturali comunque non caratterizzate da assiduità o impiego;
  - p. visiting professor/fellow presso istituzioni universitarie estere ed enti di ricerca stranieri.
2. Le attività di cui al comma 1 non devono essere svolte con continuità e sistematicità o comunque con modalità tali da essere configurabili come attività libero professionali e non devono limitare o compromettere la presenza in Ateneo.

#### **Art. 6 - Attività compatibili soggette ad autorizzazione**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento, i professori e i ricercatori a tempo pieno non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall'Università.
2. Sono consentiti, previa autorizzazione del Rettore e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del presente Regolamento e dei limiti complessivi di trattamento economico di cui all'art. 10,



comma 1, del presente Regolamento, i seguenti incarichi conferiti da soggetti esterni per lo svolgimento di:

- a. funzioni didattiche, sia gratuite che retribuite, configurabili come assunzione di insegnamenti nell'ambito di corsi o moduli didattici presso Università o Istituti di formazione pubblici o privati, italiani o esteri, sentiti il Dipartimento di afferenza e il Senato Accademico;
  - b. funzioni di ricerca mediante svolgimento per conto di enti pubblici e privati di attività in qualità di responsabile, referente, associato o componente di progetti e/o programmi di ricerca;
  - c. compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
  - d. incarichi presso enti e organismi, pubblici o privati, operanti anche in sede internazionale, fatte salve le ipotesi per le quali è disposto il collocamento in aspettativa;
  - e. partecipazione a commissione di concorso, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera h);
  - f. incarichi di arbitro o di componenti di collegi arbitrali;
  - g. partecipazione all'amministrazione o a collegi sindacali;
  - h. perizie e consulenze tecniche in giudizi su richiesta di parte;
  - i. attività di mediatore di cui al D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione di controversie civili e commerciali, per singoli ed occasionali incarichi che non presentino profili di conflitto di interesse rispetto all'attività istituzionale;
  - j. incarichi di componente di organi di controllo, di organismi direttivi ispettivi e di vigilanza e di valutazione presso enti pubblici e privati. Rientrano, tra gli altri, le funzioni di componente di Nucleo di Valutazione di Università e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 105/2016;
  - k. partecipazione, senza funzioni gestionali proprie e deleghe operativi, a consigli di amministrazione di società di capitali, e a condizione di non essere titolare di azioni/quote della società;
  - l. incarico di amministratore indipendente, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. dell'intermediazione finanziaria). Nelle società di persone e di capitali con azioni quotate possono essere autorizzati gli incarichi di amministrazione senza deleghe e non esecutivi, con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente, purché previsti nello statuto della società o in altro atto deliberato dagli organi societari;
  - m. incarichi in enti, società, associazioni, consorzi e fondazioni senza fini di lucro o controllate o partecipate dall'Università ove la nomina sia stata proposta da soggetto diverso dall'Università stessa;
  - n. partecipazione a commissioni di collaudo o di appalto, istituite da enti pubblici, comprese le commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D. lgs. n. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*";
  - o. incarichi conferiti e regolamentati nell'ambito di convenzioni stipulate con l'Ateneo;
  - p. incarichi di interprete e traduttore;
  - q. partecipazione a Collegi di Dottorato presso altre Università;
  - r. sub commissario prefettizio, commissario liquidatore di cooperative ed altri incarichi di commissariamento previsto da leggi, regolamenti o atti delle pubbliche autorità;
  - s. ogni altro incarico retribuito, purché compatibile con il ruolo universitario.
3. Per le attività di cui al comma 2 lett. a) il Senato accademico stabilisce dei criteri o delle linee applicative per lo svolgimento di attività didattica fuori sede.



#### **Art. 7 - Professori e ricercatori a tempo definito**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del presente Regolamento, i professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionale e di lavoro autonomo anche continuative;
2. Possono svolgere attività didattica, sia gratuite che retribuite, configurabili come assunzione di insegnamenti nell'ambito di corsi o moduli didattici presso Università o Istituti di formazione pubblici o privati, previa autorizzazione del Rettore, sentiti il Dipartimento di afferenza e il Senato Accademico;
3. Possono svolgere attività didattiche e di ricerca anche di tipo continuativo presso Università o enti di ricerca italiani o esteri, previa autorizzazione del Rettore sentiti il Dipartimento di afferenza e il Senato Accademico, purché non comportino l'assunzione di incarichi direttivi e/o gestionali, fatti salvi quelli collegati esclusivamente all'attività di ricerca nel rispetto dei doveri di affiliazione previsti dall'art. 2 del presente regolamento.

#### **Art. 8 - Criteri e procedura per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione si terrà conto dei seguenti criteri:
  - a. se l'espletamento dell'incarico possa ingenerare, anche in via ipotetica e potenziale, situazioni di conflittualità con gli interessi facenti capo all'Università;
  - b. la compatibilità con l'assolvimento dei compiti istituzionali e con il regime di impegno prescelto;
  - c. la non prevalenza dell'attività per la quale è richiesta l'autorizzazione rispetto all'adempimento complessivo dei doveri previsti dal ruolo universitario;
  - d. la corrispondenza e la specificità dell'incarico con la professionalità posseduta dal richiedente in qualità di esperto nel proprio campo disciplinare;
  - e. l'assolvimento dell'attività oltre gli impegni istituzionali, al di fuori dei locali universitari e senza l'utilizzo di apparecchiature, strumenti e mezzi dell'Ateneo;
  - f. l'opportunità di arricchimento professionale per il richiedente utile anche a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria;
  - g. sia conforme alle disposizioni del presente Regolamento.
2. La richiesta di autorizzazione è presentata dall'interessato attraverso apposita procedura telematica con l'indicazione degli elementi necessari per la valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione ed obbligatori per i conseguenti adempimenti di legge: soggetto conferente, oggetto dell'incarico, durata, modalità di svolgimento, compenso presunto o previsto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dopo avere acquisito il parere favorevole del Direttore di Dipartimento, che dovrà pronunciarsi entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e darne successiva informazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile, fatto salvo quanto previsto per lo svolgimento di insegnamenti nell'ambito di corsi o moduli didattici presso Università o Istituti di formazione pubblici o privati per le quali si dovrà esprimere il Consiglio di Dipartimento.
4. Sulle richieste di autorizzazione presentate dai Direttori di Dipartimento si esprime il Rettore.
5. I Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei professori e ricercatori vigilano sul regolare assolvimento delle attività istituzionali e segnalano tempestivamente al Rettore qualsiasi violazione derivante da una prevalente attività extraistituzionale.
6. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione da parte del Rettore interverrà entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta trasmessa per via telematica dal Direttore di Dipartimento.



7. Nessuna attività può avere inizio senza il rilascio della preventiva autorizzazione che, pertanto, non può essere in alcun caso accordata per incarichi già assolti o in corso di assolvimento.

#### **Art 9 - Attività soggette all'obbligo di comunicazione**

1. Al fine di consentire all'Università il monitoraggio delle attività extraistituzionali svolte dal personale docente, con specifico riguardo ai profili del rispetto della necessaria occasionalità dello svolgimento delle attività e della prevenzione di possibili conflitti di interesse, sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia di prevenzione dei fenomeni di corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) di Ateneo, i professori e i ricercatori a tempo pieno sono tenuti a comunicare mediante procedura telematica entro la data di inizio le attività cui alle lettere f), g) e p) del precedente art. 5, comma 1.

#### **Art. 10 - Obbligo di comunicazione dei compensi a carico della finanza pubblica**

1. La retribuzione complessiva del personale, tenuto conto di tutti gli eventuali incarichi extraistituzionali svolti in un anno solare, siano essi soggetti ad autorizzazione o liberamente esercitabili, a carico della finanza pubblica, non può superare il limite massimo retributivo riferito al primo Presidente della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito con Legge n. 89/2014<sup>3</sup>.

Il rispetto del predetto limite sarà annualmente verificato mediante richiesta di presentazione da parte dei professori e ricercatori, entro il 30 novembre di ciascun anno, di una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi a carico della finanza pubblica e dei relativi importi, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 23 marzo 2012.

#### **Art. 11 - Controlli e sanzioni**

1. Con apposito regolamento sono disciplinate le attività di verifica effettuate attraverso il Servizio Ispettivo di Ateneo, istituito ai sensi della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, sullo svolgimento degli incarichi esterni dei dipendenti dell'Università.
2. In caso di inosservanza di quanto previsto dal presente Regolamento, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto in assenza di autorizzazione preventiva per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante, qualora il compenso non sia stato ancora liquidato, o del dipendente, qualora il pagamento sia già avvenuto, nel budget universitario ad incremento del fondo di ateneo per la premialità.
3. L'omissione del versamento del compenso da parte del soggetto indebitato percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale ai sensi dell'art. 53, comma 7 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

---

<sup>3</sup> "A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. [...]"

A tal fine sono rilevanti gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato e autonomo: lo stipendio, le indennità e le voci accessorie, le remunerazioni per consulenze, collaborazioni e incarichi aggiuntivi conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, anche diverse da quella di appartenenza, nonché emolumenti di natura pensionistica o similare.



4. L'infrazione è notificata ai soggetti conferenti e, nell'ipotesi di enti pubblici economici o soggetti privati, anche al Ministero delle Finanze, avvalendosi della Guardia di Finanza, per le finalità di cui all'art. 53, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 165/2001.
5. In caso di inosservanza del regime di incompatibilità si applica la normativa vigente in materia volta a far cessare la situazione di incompatibilità, fatta salva comunque l'attivazione di eventuale azione disciplinare.

#### **Art. 12 - Obblighi di Ateneo di comunicazione e pubblicazione**

1. L'Università adempie agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, comma 12, del D. Lgs. n. 165/2001, degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, anche a titolo gratuito, nel rispetto dei termini di legge.
2. L'Università provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ciascun incarico, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 33/2013.

#### **Art. 13 - Norme finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni regolamentari di Ateneo.